

CASSETTA 58

TRIBUNALE DI PRATO.

Giudice Unico di Primo Grado

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ill.mo Sig. Giudice

ricorre

il sottoscritto Avv. Alessandro Gattai (CF: GTTLSN61S17G999F; pec: [alessandrogattai@pee.avvocati.prato.it](mailto:alessandrogattai@pee.avvocati.prato.it); email: [a.gattai@pallaccorda.com](mailto:a.gattai@pallaccorda.com); fax n.0574 605922), quale procuratore e difensore della Dott.ssa Claudia Coppi, nata a Prato il 27.08.1987 (CF: CPPCLD87M67G999A) e residente in Agliana (PT), Via Ilaria Alpi n.7, elettivamente domiciliato in Prato, Via Pallaccorda n.6, presso e nello studio del sottoscritto, come da mandato speciale a margine del presente atto, ed espone e premette quanto segue:

- 1) La Dott. Claudia Coppi, docente di scuola dell'infanzia, chiese l'inserimento nella graduatoria cd. ad esaurimento del personale docente e educativo della scuola materna dell'ufficio scolastico provinciale di Prato per l'anno scolastico 2006/2007 (doc.1).
- 2) La ricorrente risulta inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola materna fino al 2012. La permanenza in graduatoria è attestata dalla domanda di aggiornamento del 7.05.2009 (doc.2) e risulta anche dalla graduatoria provinciale definitiva della scuola dell'infanzia del 2.08.2009 (doc.3) e del 4.08.2012 (doc.4).
- 3) Claudia Coppi non produsse domanda di aggiornamento nell'anno 2014 e venne cancellata dalla graduatoria ad esaurimento dell'ufficio

Delego u rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Alessandro Gattai.


Eleggi domicilio presso il suo studio in Prato, Via Pallaccorda n.6.

Dott. Claudia Coppi



E' autentica.

Avv. A. Gattai



Si noti che con URGENZA  
(Termine 22-1-16)

scolastico provinciale di Prato.

- 4) In data 1.07.2015 la Dott. Claudia Coppi presentò la domanda di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente e educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (doc.5) entro il termine previsto dal DM 325/2015 (doc.6). Contestualmente, la ricorrente inviò anche la domanda di inclusione a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2015/2016 (doc.7) avendo acquisito il titolo in data 25.06.2015 che le consentiva lo scioglimento della riserva (doc.8).
- 5) Ad oggi la ricorrente risulta non reinserita nella graduatoria ad esaurimento provinciale definitiva del personale docente e educativo della scuola dell'infanzia e, in conseguenza, in quella per la nomina a tempo determinato.
- 6) A Norma dell'art.1, comma 1bis D.L. n.97/2004 *"dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art.401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione della graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

7) La trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 D.L. n.97/2004 in graduatorie ad esaurimento, in forza della disposizione dell'art.605 lett. c) L.296 del 2006, con l'obiettivo di addivenire ad una adeguata soluzione del fenomeno del precariato scolastico, ha determinato una situazione di indubbio privilegio conseguente all'iscrizione in una graduatoria ad esaurimento.

Infatti, il 50% del personale ammesso al ruolo viene attinto dalla medesima graduatoria così come dalla medesima graduatoria viene attinto il personale destinatario delle nomine a tempo determinato per le supplenze annuali.

8) Il piano di assunzione straordinario previsto dalla L. n.107 del 13.07.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha determinato un notevole incremento delle assunzioni a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie ad esaurimento. Tanto che queste ultime dovrebbero definitivamente esaurirsi entro il 2017.

9) In data 1.07.2015 la ricorrente ha tempestivamente inviato al MIUR la propria domanda di reinserimento che le dà automatico diritto alla reinscrizione alle graduatorie dalle quali fu cancellata.

10) Il procrastinarsi dell'assenza dalla graduatoria della Dott. Claudia Coppi durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, provocherebbe il danno irreparabile conseguente all'impossibilità della ricorrente di partecipare alle nomine a tempo determinato per la scuola dell'infanzia in considerazione del diritto

all'inquadramento nella prima fascia nelle graduatorie di istituto quale effetto automatico dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento della provincia scelta.

**A) DEL FUMUS BONI IURIS**

Non v'è dubbio che nel caso di specie sussista il necessario *fumus* di fondatezza della pretesa azionata in ordine al diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria ad esaurimento scuola d'infanzia del personale docente ed educativo dell'ufficio scolastico regionale - Anibito territoriale di Prato ad ogni effetto, con il punteggio spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti e con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015.

La ricorrente ha chiesto di essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento in ragione della previsione contenuta nell'art. 1 comma 1bis D.L. n.97/2004 che prevede che la permanenza dei docenti nelle graduatorie avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria medesima e che stabilisce che *"a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinscrimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione"*.

**B) DEL PERICULUM IN MORA**

La sussistenza del requisito del *periculum in mora* è altrettanto evidente stante l'impossibilità della ricorrente, nel tempo necessario a far valere il suo diritto in via ordinaria, di ottenere incarichi di insegnamento, anche a tempo determinato, e occasioni di lavoro non solo per l'anno scolastico in corso ma anche per i successivi.

La Dott. Coppi, inoltre, in considerazione della mancata inclusione nella graduatoria ad esaurimento, si vede preclusa la possibilità di partecipare alle

operazioni di assunzione come docente a tempo indeterminato per l'intero periodo comprendente gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

\*\*\*        \*\*\*        \*\*\*

Quanto sopra premesso, il sottoscritto procuratore n.n.

### CHIEDE

che la S. V. Ill.ma, ritenuto il ricorrere dei presupposti di legge, *inaudita altera parte* stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.700 c.p.c., voglia:

accertare e dichiarare che la Dott. Claudia Coppi ha diritto ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento scuola d'infanzia del personale docente ed educativo dell'ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale di Prato - ad ogni effetto, con il punteggio spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti, con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015 e conseguentemente condannare il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a reinserire la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ufficio scolastico regionale - Ambito territoriale di Prato - ad ogni effetto, con il punteggio spettante in virtù dei titoli di servizio acquisiti, con decorrenza dall'anno scolastico 2014/2015.

Con integrale refusione delle spese e compensi professionali del giudizio.

Ai sensi dell'art.37 D.L. 98/2011, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato e che il contributo unificato è pari a € 259,00.

Si depositano:

- 1) Copia estratto graduatoria ad esaurimento del personale docente e

educativo della scuola materna dell'ufficio scolastico provinciale di Prato del 22.06.2007;

- 2) Copia ricevuta della domanda di aggiornamento del 7.05.2009;
- 3) Copia estratto graduatoria provinciale definitiva della scuola dell'infanzia del 2.08.2009;
- 4) Copia estratto graduatoria provinciale definitiva della scuola dell'infanzia del 4.08.2012;
- 5) Copia domanda di reinserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente e educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 depositata il 1.07.2015;
- 6) DM n.325/2015 del 3.06.2015,
- 7) Copia domanda di inclusione a pieno titolo nella graduatoria ad esaurimento del personale docente e educativo per l'anno scolastico 2015/2016 depositata il 1.07.2015;
- 8) Copia del certificato di laurea della Dott. Claudia Coppi.

Prato,

Avv. Alessandro Gattai





**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO**  
Cancelleria LAVORO

**R.G.9 /2016**

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

**Letto il ricorso che precede,**

**Visti gli art.669 ter e 669 sexies c.p.c.**

**FISSA**

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del  
16/2/16 <sup>h. 12.00</sup> con termine per la notifica alla controparte del ricorso e del  
presente provvedimento, fino al 22/1/16 a cura del ricorrente.


**Prato, lì**

15/1/16

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**

**Rosalia (TR)**



Prato, li

Alle richieste come in atti lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Tribunale di Prato ho notificato copia del su esteso atto a **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore in carica, domiciliato per legge presso la **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO in 50129 FIRENZE, Via degli Arazzeri n. 4** mediante il servizio postale con raccomandata e ricevuta di ritorno spedita dall'Ufficio Postale di Prato a norma di legge

19/02/2016

RECEIVED  
6

N. Raccomandata

ATA  
2

76442791083-9



**N. 10000** **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di **Prato** diretto a **MINIST. ISTRUZ. UNIV. e RICERCA - Avvocatura - FIRENZE, Via degli Arazzeri n. 4**

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RETIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RICEPIUTO
Dichiaro di aver ricevuto <b>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO</b> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se il plico è intestato) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Custodire l'alimento (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato del comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o delle persone abilitate)	<b>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <b>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</b> <input type="checkbox"/> in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> ufficio invio porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> ingresso invio cassette corrip. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</b> <input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> incattività <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> ufficio invio porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> ingresso invio cassette corrip. dello stabile in indirizzo (11) <b>PER INDETERMINAZIONE DEL DESTINATARIO</b> <b>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</b> spedisce comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. _____ del _____	Data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controllo dell'impiegato addetto) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità fiscale del rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, di Associazione per Azioni, e Raccomandabile Italiana. (3) Avvocato, procuratore legale, difensore paterno, delegatario ufficio. (4) Padre, figlio, nipote, ecc. (5) Comandante, sottufficiale, brigadiere, caporale, maresciallo, pioniere che convive con il destinatario. (6) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (7) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (8) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (9) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (10) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (11) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (12) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa". (13) "Trasportatore", "custodire", "addetto alla casa".
<input type="checkbox"/> Abilitato <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Rilascio il plico firmando il solo registro di consegna Spedisce comunicazione di avvenuto ricezione (12) con raccomandata n. _____ del _____ (data e firma dell'addetto al recapito)	sottoscrittore dell'oggetto al recapito _____ data _____	



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

## **TRIBUNALE DI PRATO**

**Sezione Lavoro Previdenza**

**RG. 9/2016 – Udienza 16.02.2016 – Dott. Consani**

### **Memoria difensiva**

*Per*

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (CF 60255230585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PRATO E PISTOIA**, sede di Prato, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dott. Sergio Scorza, come da allegata delega, domiciliato in Pistoia, Via Mabellini n. 9 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni di cancelleria via e-mail all'indirizzo [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it) oppure via PEC [usppo@postacert.istruzione.it](mailto:usppo@postacert.istruzione.it) ),

– **RESISTENTE**

*Contro*

**COPPI Claudia**

– **RICORRENTE**

\*\*\*\*\*

Con ricorso ex art. 414 c.p.c con contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. notificato presso l'Avvocatura Disrettuale dello Stato di Firenze in data 19.01.2016 la Sig.ra Coppi Claudia ha chiesto a codesto On.le Tribunale di voler accertare e dichiarare, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 235/2014, il diritto ad essere re-inserita nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Prato( all.1 ), per l'insegnamento della classe di concorso scuole dell'infanzia e condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a reinserire la stessa nelle Graduatorie di cui innanzi.

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio XI dell'Ambito territoriale per la Provincia di Prato e Pistoia, sede di Prato che, nell'impugnare l'avverso ricorso ne eccepisce l'inammissibilità l'infondatezza per le ragioni che seguono.

**Responsabile del procedimemo:**  
**Laura Scoppetta**  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [usppo@postacert.istruzione.it](mailto:usppo@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficio scolastico provinciale.prato.it](http://www.ufficio scolastico provinciale.prato.it)

**Refereme:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

### **In fatto**

L'odierna ricorrente chiese l'inserimento nella Graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola materna dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato per l'anno scolastico 2006/2007 risultando inserita con riserva nella graduatoria in questione fino all'a.s. 2012.

La Coppi poi, non ha proposto, come doveroso, domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento della graduatoria ad esaurimento di Prato per l'insegnamento della classe di concorso AAAA e pertanto la stessa non risulta inclusa nelle successive graduatorie valide per il triennio 2014/2017, di cui al D.M. 235/2014.

Tuttavia, benché la Sig.ra Coppi Claudia non risultasse presente in graduatoria già nel 2014, per non aver presentato la relativa domanda, la stessa non ha promosso nell'immediatezza alcuna azione, né avverso la graduatorie provvisorie né definitive, mostrando acquiescenza all'atto di cancellazione, tenuto conto che, al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie mediante domanda giudiziale, il relativo ricorso è stato depositato solo in data 14.01.2016 e poi notificato in data 19.01.2016.

### **In diritto**

#### **Integrazione Del Contraddittorio.**

In via pregiudiziale, si evidenzia la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria ad esaurimento della *classe di concorso AAAA* della provincia di Prato, di cui si allega la graduatoria (cfr. **GAE** anno **2014/2017** allegata), e la cui individuazione è possibile sulla base del punteggio vantato dalla ricorrente, in tutti coloro che subirebbero un arretramento in ragione dell'inserimento della ricorrente.

#### **Nei merito**

Come già evidenziato, la ricorrente non ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli **aa.ss. 2014/2017** e pertanto è stata cancellata, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, nonché di legge; ed ha proposto ricorso a questo Ecc.mo Giudice, solo nel 2015, per l'inclusione nelle **GAE** valide per il triennio 2014/2017, graduatorie non suscettibili di alcuna integrazione o aggiornamento da parte di chi già incluso nelle graduatorie permanenti precedenti (2011/2014) non abbia ripresentato domanda nel 2014, tanto meno in forza di un non ben precisato diritto al *reinserimento*.

#### **INFONDATEZZA DELLA DOMANDA**

##### **Sul fumus boni iuris.**

Nei merito, la domanda cautelare si profila, a parere di questa difesa, insuscettibile di accoglimento per carenza del *fumus boni iuris*, per i seguenti motivi.

Occorre sottolineare la totale infondatezza della domanda di parte ricorrente, in quanto la stessa è stata esclusa per propria inadempnza, ragion per cui non è possibile alcun reinserimento nella medesima

**Responsabile del procedimento:**  
*Laura Scoppetta*  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Borgovalsugana, 63/b • 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [usppo@postecert.istruzione.it](mailto:usppo@postecert.istruzione.it)  
[www.ufficio scolastico provinciale.prato.it](http://www.ufficio scolastico provinciale.prato.it)

**Refereme:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

graduatorie. La stessa, infatti, avendo omesso di presentare domanda di inclusione in graduatoria ad esaurimento per gli anni scolastici 2014-2017, è incorsa nella cancellazione dalla graduatoria per i suddetti anni scolastici, effetto che si produce *ex lege*, nonché per quelli a venire. Né è possibile, a fronte della mancata presentazione della domanda per le GAE, non procedere con la esclusione, o addirittura desumere dal comportamento della ricorrente una diversa, e contraria, volontà della medesima.

In altre parole, parte ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di cause – eventualmente imputabili al Ministero – che avrebbero impedito nel periodo concesso per la presentazione della domanda, la sua tempestiva proposizione. Pertanto ogni richiesta di parte ricorrente, al riguardo, deve ritenersi pretestuosa e, pertanto, infondata.

In ogni caso, deve rilevarsi come la giurisprudenza aderisce ad un orientamento favorevole ad accogliere le argomentazioni dell'Amministrazione convenuta. Infatti, la Corte di Appello di Bologna (all. 2) – sentenza n. 1437/2014 del 19.12.2014 - si è pronunciata, in senso difforme rispetto all'indirizzo consolidatosi in precedenza, soprattutto nella giurisprudenza amministrativa, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena n. 247/2012. La giurisprudenza citata, infatti, ha messo in evidenza come le disposizioni ministeriali pongono a carico dell'interessato un onere, a fronte della pubblicità notizia del DM, per cui non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento o aggiornamento della propria posizione in GAE. Infatti, avuto riguardo a quanto prescritto dagli artt. 1175 e 1375 del Codice Civile, non è possibile ritenere che l'art. 1, comma 1, nonché 9 e 10 del DM non abbiano con sufficiente chiarezza rappresentato alla ricorrente l'onere di dover presentare domanda e le relative conseguenze in caso di omessa presentazione. Infatti, l'art.1 c. IV della Legge 143/2004 risulta implicitamente e tacitamente abrogato dalla successiva previsione di cui all'art.1, comma 605, lettera c, della legge 296/2008 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, ed è stato modificato, in via di mera interpretazione autentica, dall'art.9, comma 20 di 70/2011 nei seguenti termini: "a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia".

Sul punto si è pronunciato anche il Tribunale di Bologna - sez. Lavoro - sent. 31/01/2013 n. 92 (cfr. doc. allegato 3), evidenziando che, in ordine all'edotta modifica dell'art. 1, comma IV, legge 143/2004, "questa disposizione chiaramente preclusiva, incompatibile con quella di cui al comma 1 bis, e ad essa successiva, non può che prevalere nell'interpretazione della complessiva risultante discipline delle graduatorie ad esaurimento. Tali graduatorie, infatti, per il fatto stesso di essere state trasformate da permanenti ad esaurimento, non consentono nuove immissioni se non nei casi che, costituendo eccezione, debbono essere espressamente previsti e sono di stretta interpretazione".

In ogni caso, anche l'impianto normativo precedente alla modifica succitata, in linea, con la ratio della trasformazione in graduatorie "ad esaurimento" delle graduatorie permanenti, disponeva nel senso

**Responsabile del procedimento:**  
Laura Scappetta  
e-mail: usp.po@istruzione.it

Viale Bolognini, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [usp.po@postacert.istruzione.it](mailto:usp.po@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficio scolastico provinciale.prato.it](http://www.ufficio scolastico provinciale.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

dell'abrogazione implicita dell'art.1, comma IV della legge 143/2004.

Non a caso, successivamente alla loro istituzione, solo in fase di primo aggiornamento del nuovo regime delle GAE avvenuto con DDG 16/3/2007, era stato previsto il reinserimento solo per coloro che in regime di graduatorie permanenti non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Infatti il DDG 16/3/2007, precisava testualmente che, al sensi dell'art.1, comma 607 della citata legge n. 296/06, debbono essere disposti, per gli anni scolastici 2007/08 e 2006/09, il trasferimento, l'integrazione e l'aggiornamento di tutte le fasce delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e che dall'a.s 2009/10 è consentito solo l'agglomeramento della propria posizione e il trasferimento ad altra Provincia, in posizione subordinata a tutte le fasce, prevedendo, dunque, all'art. 1, punto 3 a domanda degli Interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, stabilendo comunque che La mancata presentazione della domanda di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa. Si evidenzia che il precedente agglomeramento cui si riferisce la disposizione è quello delle graduatorie permanenti, per cui tale facoltà era riconosciuta esclusivamente a coloro che, già inclusi nelle graduatorie permanenti, non avevano agglomerato nel 2005 e potevano, quindi, reinserirsi nel 2007 nelle nuove graduatorie ad esaurimento. La possibilità di reinserimento, invece, non risulta contemplata dai successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento vale a dire i DD.MM. 42/2009 e il 44/2011, nonché 235/2014, a conferma della logica e volontà di bloccare l'ingresso in graduatoria, rafforzando l'istituto della cancellazione qualora la domanda di aggiornamento non pervenga nei termini, dai soggetti già ivi inclusi. Non a caso anche l'art.15, comma 27 del DM 249/10, ha precisato che "I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art.1, comma 605, legge 269/2008. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in seconda fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art.5 del DM 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art.402 del Dlgs 297/94. I medesimi titoli costituiscono titolo per l'insegnamento nella scuola paritaria...".

In occasione dell'aggiornamento della graduatoria per il triennio 2014/2017 il Miur ha emanato il D.M. 235/2014 che consente al personale già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di chiedere:

1. la permanenza in graduatoria senza richiedere l'aggiornamento del punteggio; anche in questo caso, come già previsto dai precedenti D.M., è obbligatoria la presentazione della domanda pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie.
2. la permanenza in graduatoria e l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito;
3. la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
4. il trasferimento da una ad un'altra provincia.

**Responsabile del procedimento:**  
Laura Scoppetta  
e-mail: usp.po@istruzione.it

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [usp.po@postacert.istruzione.it](mailto:usp.po@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficiiscolastici.provincia.prato.it](http://www.ufficiiscolastici.provincia.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

Come già detto, il D.M. 235/2014, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto in alcun modo il reinserimento. Dello stesso avviso il TAR Lazio che, con la sentenza n.5874/2011 del 5/7/2011( cfr. art.4) , ha respinto il ricorso proposto da alcuni docenti che avevano impugnato il loro mancato reinserimento nella graduatoria di appartenenza che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Ed ancora.

Già prima del D.M. n. 42/2009, l'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143 "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In claris non fit interpretatio: la norma è molto chiara nell'affermare che, se non si presenta la domanda entro il termine stabilito con decreto ministeriale, ne consegue la cancellazione dalla graduatoria.

La norma in questione è anche in parte richiamata dal D.M. n. 42/2009; come si è già considerato, infatti, l'art. 1, comma 2, del detto D.M. prescrive che "A norma dell'art. 1, comma 1, bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo comma 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".

E quindi era parimenti chiaro, nel 2009, che, se non si presentava la domanda di permanenza in graduatoria entro il termine stabilito con il medesimo D.M., ne sarebbe conseguita la cancellazione dalla graduatoria, e quindi già su di un piano normativo appare errata l'opinione espressa dal Consiglio di Stato con sentenza del 14 luglio 2014, n. 3658 circa l'esistenza di un preteso onere comunicativo dell'Amministrazione ai singoli soggetti previamente inseriti in graduatoria.

Essendo poi il D.M. n. 42/2009 emanato in attuazione di norme di rango primario che ad esso rinviano per la emanazione della disciplina di dettaglio, doveva anche reputarsi legalmente conosciuto dalla odiera ricorrente, anche a prescindere da una personale comunicazione da parte dell'Amministrazione, e del D.M. si è anche data pubblicità, sul sito internet istituzionale del Ministero (nonché mediante affissione presso l'USR, come prescritto dalla citata nota Prot. n. AOODGPER 4958 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, rinvenibile sul predetto sito Internet).

Nel D.M. n. 42/2009 non compare invece ulteriormente la possibilità, originariamente prevista dal citato art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143, di reinserimento nella graduatoria "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo

**Responsabile del procedimento:**  
**Laura Scappena**  
**e-mail: usp.po@istruzione.it**

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.pr@istruzione.it](mailto:usp.pr@istruzione.it)  
PEC: [usp.pr@postacert.istruzione.it](mailto:usp.pr@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticoprimario.itali.it](http://www.ufficioscolasticoprimario.itali.it)

**Referente:**  
**e-mail:**  
**tel. +39 0574**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove, nel prevedere il reinserimento, viene comunque fatto riferimento ad un elemento temporale ben preciso, ovvero "entro il medesimo termine" e cioè, leggendo il cpv. precedente "entro il termine fissato per l'agglomeramento della graduatoria" e non certo durante le graduatorie vigenti ed in corso di validità (nel caso di specie 2014/2017).

La circostanza che nel D.M. n. 42/2009 più non figuri la possibilità di reinserimento in graduatoria è anche logicamente spiegabile in relazione alla evoluzione normativa avuta con l'art. 1, comma 605 L. n. 296/2006, che ha inteso trasformare le cd. graduatorie provvisorie in graduatorie ad esaurimento, e dunque ispirata alla evidente ratio di conferire carattere chiuso e non aperto alle graduatorie e di determinarne il progressivo esaurimento.

In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di merito.

A tale riguardo, è ribadito che la ricorrente non ha presentato domanda di inserimento in graduatoria nel 2014, appare opportuno richiamare una recente sentenza della Corte d'appello di Potenza, che, nell'esaminare una fattispecie nella quale la ricorrente lamentava la mancata ammissione di una domanda di reinserimento nella graduatoria, ha ritenuto che l'inciso normativo "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", già contenuto nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143, debba ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006.

La pronuncia appare interessante in quanto consente di ravvisare, in senso più generale, la non condivisibilità della sentenza del Consiglio di Stato del 14 luglio 2014, n. 3658 circa l'esistenza di un preteso onere comunicativo dell'Amministrazione a quanti fossero già previamente inseriti in graduatoria. Infatti, la motivazione della citata sentenza del Consiglio di Stato del 14 luglio 2014, n. 3658 appare incentrata sulla possibilità di reinserimento in graduatoria; si legge in detta motivazione che "...il comma 1 bis del D.L. n. 97 del 2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'Istruzione con emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da questa ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nelle graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà del docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesima. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri agglomeramenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare". Su tali premesse, il Consiglio di Stato afferma di seguito, quanto evidenziato dall'appellante, che "Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che ha già espresso, a pena di

**Responsabile del procedimento:**  
Laura Scappella  
e-mail: usp.po@istruzione.it

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.prato@istruzione.it](mailto:usp.prato@istruzione.it)  
PEC: [usppr@postacert.istruzione.it](mailto:usppr@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticoprato.pistoia.it](http://www.ufficioscolasticoprato.pistoia.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

*effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a rientrarvi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquista direttamente, ma solo desunta in via implicita e mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati".*

*Ora, il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato appare non condivisibile già per il fatto che pretende, in sostanza, di derogare un imprescindibile effetto di cancellazione già previsto dall'art. 1, comma 1, bis, del D.L. n. 97/2004, prevedendo, invece, un diritto al reinserimento oltre i limiti "temporali" stabiliti dalla norma. In altre parole, pur ammettendo l'esistenza della norma invocata, la stessa non prevede un reinserimento con effetti retroattivi con decorrenza dal primo momento di validità della medesima graduatoria (aa.ss. 2014/17) per la quale la ricorrente non ha proposto alcuna domanda di aggiornamento. Al più la domanda giudiziale di reinserimento proposta dalla ricorrente potrebbe spiegare, in ipotesi, i suoi effetti solo a decorrere dalle nuove graduatorie, valide per il periodo successivo al 2017, in quanto, a parere di questa difesa, rimane fermo che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, non può più ritenersi esistente nell'ordinamento l'inciso normativo "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", già contenuto nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, sul cui fondamento il Consiglio di Stato ha espresso la surriferita motivazione con sentenza del 14 luglio 2014, n. 3658.*

*La Corte d'appello di Potenza ha in tal senso ritenuto, pronunciandosi proprio in ordine ad una domanda di reinserimento in graduatoria, che: "...Dopo aver ricostruito il quadro normativo in materia, il primo giudice ha accolto la domanda di reinserimento in graduatoria formulata dalla ricorrente, reputando non eliminata dalla normativa sopravvenuta la facoltà di reinserimento già prevista dall'art. 1 comma 1 bis della l. n. 143/2004 e non derogabile tale previsione normativa dalla fonte secondaria costituita dai decreti ministeriali dispositivi dell'integrazione e dell'agglomeramento delle graduatorie ad esaurimento. Non ritiene questa Corte di poter condividere la prima affermazione, pervenendo all'opposta conclusione di una intervenuta abrogazione, tacita e per incompatibilità, dell'art. 1, comma 1 bis sopra citato. Tale norma prevedeva che, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. n. 297/1994 fosse subordinata alla domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine fissato per l'agglomeramento delle graduatorie da apposito decreto ministeriale, pena la cancellazione dalle stesse per gli anni scolastici successivi; cancellazione non definitiva, perché a domanda degli interessati, da presentarsi negli stessi termini innanzi indicati, era consentito il reinserimento dei docenti cancellati con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. La legge configurava, dunque, graduatorie permanenti "aperte", con possibilità di ammissione, cancellazione e riammissione secondo convenienza ed a domanda. L'art. 1 co. 605 della L. n. 296/2006...ha realizzato in materia una vera e propria rivoluzione copernicana al dichiarato "fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici e di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale*

*Responsabile del procedimento:  
Laura Scappetta  
e-mail: usp.po@istruzione.it*

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [ufficio@postacert.istruzione.it](mailto:ufficio@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticoprato.pistoia.it](http://www.ufficioscolasticoprato.pistoia.it)

*Referente:  
e-mail:  
tel. +39 0574*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato

docente", il legislatore delegò al Ministro della Pubblica Istruzione di adottare con proprio decreto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, contestualmente prevedendo che, con effetto dal 1/1/2007, le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 t. n. 143/2004 fossero trasformate in graduatorie "ad esaurimento", ossia in graduatorie "chiuse", nelle quali divenivano possibili gli inserimenti soltanto di particolari categorie di docenti e limitatamente al biennio 2007-2008 ("Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-08 per i docenti già in possesso di abilitazione e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indicati ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASIL), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria"). Nessun cenno conteneva la norma alla possibilità di (re)inserimento - prevista dall'art. 1 co. 1 bis della L. n. 143/2004 - dei docenti già inseriti nelle graduatorie e cancellati per mancanza di domanda. A parere della Corte si tratta di una omissione non casuale - meno che mai dettata dalla volontà di mantenere in vigore la corrispondente previsione dell'art. 1 co. 1 bis l. n. 143 cit. ma al contrario del tutto coerente con la disposta trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cioè destinate a svuotarsi ed estinguersi nel tempo con l'assunzione nei ruoli dei docenti in esse inseriti: obbiettivo rispetto al quale costituirebbe una evidente contraddizione in termini consentire l'uscita ed il reinserimento ad libitum del personale stesso, con il rischio, non soltanto ipotetico, di non pervenire mai all'esaurimento delle graduatorie e di non poter mai dare "adequata soluzione del precariato storico". La normativa secondaria intervenuta in materia dopo la legge finanziaria del 2007, lungi dall'introdurre inammissibili deroghe alla fonte primaria - vuol nel senso di disporre l'ultrattività di norme di legge abrogate, vuol nel senso di abrogare norme di legge ancora in vigore - ha rappresentato, invece, il logico sviluppo della successione di leggi nel tempo e del graduale passaggio dalle graduatorie aperte e quelle chiuse e ad esaurimento. In particolare, il D.D.G. del 16/3/2007, emanato in occasione dell'integrazione e degli aggiornamenti delle graduatorie permanenti per gli aa.ss. 2007-2009 e costituente la prima applicazione della nuova normativa entrata in vigore dal 17/1/2007, confermava la necessità della domanda dell'interessato per la permanenza in graduatoria, prevedendo, in caso contrario, la cancellazione definitiva dalla stessa; prevedeva poi, il reinserimento in graduatoria, sempre a domanda, per coloro che in occasione del precedente aggiornamento - ante riforma del 1/1/2007 - non avessero presentato domanda di permanenza e fossero stati cancellati dalla graduatoria; stabiliva, infine, che la mancata presentazione della domanda di reinserimento comportasse la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa (art. 1 co. 2 e 3 del D.D.G. cit.). Non condivide la Corte l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui tali disposizioni, consentendo ancora il reinserimento dei docenti già cancellati, costituisca la conferma da parte dell'Amministrazione scolastica che l'art. 1 co. 605 lett. c) della l. n. 296/2006 non abbia mai eliminato la facoltà prevista dall'ultima parte dell'art. 1 co. Bis della l. n. 143/2004. Al contrario, appare evidente come si tratti di una normativa secondaria di carattere transitorio che, nel dare esecuzione al passaggio dal regime della

Responsabile del procedimento:  
Laura Scappena  
e-mail: usp.po@istruzione.it

Viale Boigovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.pap@istruzione.it](mailto:usp.pap@istruzione.it)  
PEC: [usppozz@postecert.istruzione.it](mailto:usppozz@postecert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it](http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it)

Referente:  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

*graduatorie aperte e permanenti a quello delle graduatorie chiuse e ad esaurimento, si preoccupava (con autolimitazione del proprio potere di organizzare l'aggiornamento delle graduatorie) di salvaguardare l'affidamento riposto nella possibilità di reinserimento a domanda, già prevista nella disciplina ante 1/1/2007, da parte di quei docenti che in occasione del precedente aggiornamento non avessero presentato tempestivamente la domanda di permanenza in graduatoria, per l'appunto confidando nella possibilità di reinserimento prevista dall'ultima parte dell'allora vigente art. 1 co. 1 bis l. n. 143/2004. Una volta venuta meno, con gli agglomeramenti successivi delle graduatorie, tale necessità di salvaguardia dell'affidamento – per essere andato a pieno regime il sistema di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al quale chi è dentro vi rimane a domanda, ma chi non presenta domanda di permanenza viene escluso definitivamente, il D.M. n. 44 del 12/5/2011, emanato per l'aggiornamento delle graduatorie per gli aa.ss. 2011-13..ha confermato che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato; ha disposto che la mancata presentazione comporti la cancellazione definitiva del docente, non ha più previsto il reinserimento a domanda degli esclusi in occasione degli aggiornamenti precedenti (cfr. art. 1 co. 1 del D.M. cit.)..." (Corte d'appello di Potenza, Sez. Lavoro, sent. n. 88 del 23 gennaio 2014).*

Le considerazioni svolte con la menzionata sentenza sono condivisibili: la ratio dell'art. 1, comma 605, L. n. 296/1996 è appunto quella di trasformare le graduatorie provvisorie in graduatorie ad esaurimento, vale a dire con carattere "chiuso" e destinate a progressiva estinzione, per cui una interpretazione intesa a consentire reinserimenti in graduatoria dopo la scadenza del termine previsto è con tale ratio evidentemente confliggente; l'ultima occasione nella quale è stato possibile fruire della possibilità di reinserimento nella graduatoria si è avuta con il D.D.G. 16/3/2007 e peraltro, per espressa disposizione del suddetto D.D.G., non già per riammettere coloro che avevano lasciato scadere il termine di presentazione della domanda fissato dallo stesso D.D.G., ma solo – ed entro lo stesso termine di presentazione della domanda, nel 2007 – per quanti, previamente iscritti in graduatoria, non avessero presentato domanda di agglomeramento prima del 2007, ciò giustificandosi, in via transitoria, in ragione dell'affidamento riposto da quanti, prima dell'entrata in vigore della L. n. 296/1996, confidavano nella possibilità di chiedere il reinserimento già previsto dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97.

Successivamente al D.D.G. 16/3/2007 non può certamente più ritenersi sussistere una possibilità di reinserimento in graduatoria.

Si può aggiungere, a quanto ritenuto dalla Corte potentina, che non solo il D.M. 44/2011 non ha più confermato la possibilità di reinserimento in graduatoria, ma che tale possibilità non compare, come in precedenza osservato, neppure nel precedente D.M. n. 42/2009 (che la Corte non ha in quella sentenza esaminato, ma per il quale si può fare analogia considerazione).

Anche la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che "...Si rammenta che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143/2004, invocata dall'appellante in materia di aggiornamento delle graduatorie permanenti, prevedeva: 1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda

**Responsabile del procedimento:**  
**Laura Scappetta**  
e-mail: usp.po@istruzione.it

Viale Bolognolugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [uspito@postacert.istruzione.it](mailto:uspito@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficioesolustreupratorucinaie.prato.it](http://www.ufficioesolustreupratorucinaie.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione". Con la successiva legge n. 296 del 2008, all'articolo 1, comma 605, era stabilito che: "Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge la graduatoria permanente di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indicati ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria". Ora, se la legge finanziaria 2007 avesse voluto ricomprendere tra i nuovi inserimenti anche l'ipotesi del reinserimento conseguente a cancellazione, to avrebbe sicuramente previsto in modo esplicito nell'ambito del complesso delle ipotesi eccezionali e tassative in relazione alle quali l'inserimento ex novo risulta ancora possibile. Come già evidenziato dal Tribunale, la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, della legge n. 143/2004 risulta dunque incompatibile con la ratio della nuova disciplina. Intesa, come s'è detto, a modificare la natura delle graduatorie al fine di portarle ad esaurimento, non consentendo incrementi ulteriori rispetto ai casi tassativamente indicati... infine, si deve rilevare che l'abrogazione implicita della precedente normativa non deriva dalle disposizioni dettate tramite i decreti ministeriali, bensì direttamente dalla accertata incompatibilità tra le due fonti" (sentenza della Corte d'appello di Torino-Sezione lavoro dell'11 novembre 2014, R.G.L. n. 497/2014, cfr. doc. allegato 5 ). Ed anche la Corte di appello di Bologna condivide tale orientamento, dissentendo da quello espresso dal Consiglio di Stato: "...dalla lettura integrata del disposto degli artt. 10 e 11 D.M. 42/2009 discende chiaramente che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito internet del Ministero appellante: la modalità di pubblicazione del decreto sono chiaramente individuate e risultano pienamente adeguate rispetto alla finalità di far conoscere ai destinatari l'esigenza di presentare la domanda per il mantenimento della propria posizione nella graduatoria ad esaurimento, il modulo da utilizzare, le modalità di presentazione, e chiarisce senza possibilità di equivoci che il termine per la presentazione della domanda è perentorio... Né le disposizioni richiamate, né i principi generali, consentono di porre a carico dell'Amministrazione l'onere di interpellare singolarmente ogni potenziale interessato e di informarlo delle conseguenze della mancata presentazione della domanda: le disposizioni richiamate, infatti, pongono a carico dell'interessato un onere che questi è tenuto ad adempiere al fine di poter beneficiare della posizione soggettiva positiva prevista e stabiliscono a carico dell'Amministrazione un obbligo di pubblicità notizia del

**Responsabile del procedimento:**  
Laura Scoppetta  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Bolognolugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.pu@istruzione.it](mailto:usp.pu@istruzione.it)  
PEC: [usppu@postacert.istruzione.it](mailto:usppu@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficiatascuoleprovinciale.prato.it](http://www.ufficiatascuoleprovinciale.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

decreto Ministeriale (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, affissione sull'Albo Scolastico regionale e Provinciale, pubblicazione sul sito internet) che prevede l'utilizzo di tali e tanti strumenti di diffusione generale che non può ritenersi scusabile la mancata conoscenza in capo all'interessato dell'onere di presentazione della domanda al fine del mantenimento ovvero dell'agglomeramento dell'inserimento in graduatoria definitiva... (sentenza della Corte d'appello di Bologna-Sezione Lavoro n. 1437 del 19 dicembre 2014, già citata).

Nel medesimo senso si sono poi pronunciati numerosi Tribunali, quali, ad esempio, in via esemplificativa:

- il Tribunale di Ravenna (sentenza n. 146 del 20 luglio 2015 doc. allegato 6);
- il Tribunale di Bologna (sentenza n. 92 del 31 gennaio 2013 doc. allegato 3);
- il Tribunale di Urbino (ordinanza cautelare del 14 gennaio 2015 doc. allegata).

Le ulteriori considerazioni spese dal Consiglio di Stato con sentenza del 14 luglio 2014, n. 3658 non convincono: in particolare, l'affermazione secondo cui "...le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o agglomeramenti in graduatoria, come il precedente d.d.g. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di agglomeramento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso D.M. n. 49 del 2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione". Trattasi all'evidenza di norme...intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie" non può essere condiviso: il D.D.G. del 21 aprile 2004 appare chiaramente superato dall'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, non potendo ritenersi la ultrattività di una norma di rango sublegislativo incompatibile con quella sopravvenuta di rango legislativo, e peraltro quanto in esso originariamente previsto non è previsto dal D.M. n. 42/2009 ed anzi non lo era più neppure con D.D.G. 16/3/2007; che poi l'art. 11, comma 4, D.M. n. 42/2009 consenta l'assegnazione di breve termine perentorio per la integrazione della domanda incompleta o parziale, non vale certo a ritenere consentito il superamento del termine di presentazione della domanda, in quanto la disposizione del D.M. è evidentemente da riferirsi al solo caso di una domanda che, quantomeno, sia stata effettivamente proposta in termini, benché incompleta o parziale; onde non si comprende in che modo il Consiglio di Stato abbia potuto ricavare conclusioni di carattere sistematico circa il preteso dovere dell'Amministrazione, in realtà non sancito da alcuna norma, di informare personalmente e singolarmente ogni interessato.

Del resto, è la stessa figura della domanda di reinserimento in graduatoria, a ben vedere, a non postulare l'operatività di un tale principio, perché, anche nelle norme, sopra commentate, che prevedevano una tale possibilità di reinserimento, questa era esercitabile "a domanda" dell'interessato, e non certo perché l'Amministrazione fosse onerata di informarli ad uno ad uno; cosa, fra l'altro, evidentemente inverosimile e in concreto non operabile soprattutto in un comparto, come quello dell'Istruzione, caratterizzato notoriamente dalla compresenza di decine se non di centinaia di migliaia di soggetti che verserebbero in una tale analogia

**Responsabile del procedimento:**  
**Laura Scappeta**  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.pr@istruzione.it](mailto:usp.pr@istruzione.it)  
PEC: [usppr@postacert.istruzione.it](mailto:usppr@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticipraticale.prato.it](http://www.ufficioscolasticipraticale.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

situazione, risultando anche perciò molto più logico che l'informazione possa e debba ritenersi sufficientemente assolta con la pubblicazione del D.M. n. 42/2009 su Gazzetta Ufficiale (oltre, fra l'altro, che negli numerosi altri modi generali già considerati: sito Internet del Ministero, affissione del D.M. all'USR). Quindi, esclusa la sussistenza di qualsiasi diritto al re-Inserimento, appare opportuno precisare come la tesi di parte ricorrente richiami surrettiziamente tale possibilità prevista nel passato, ben oltre i limiti relativi alle modalità e ai tempi in cui tale re-inserimento poteva essere richiesto. Del resto il re-inserimento, ancorchè ammesso in passato, non era certo previsto come uno strumento per bypassare il termine decadenziale di proposizione della domanda previsto anche dalla normativa successiva.

Diversamente da quanto esposto da parte ricorrente, infatti, stando al dettato dell'art. 1, comma 1 bis, del DL 97/2004, convertito con modificazione nella Legge 143/2004, il "re-inserimento in graduatoria", era previsto a favore di coloro che nel passato aggiornamento non avevano proposto domanda e pertanto erano stati cancellati dalle graduatorie permanenti. Invece con la l. 296 del 2006 art. 1 co. 605 "Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvo gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione.", così escludendo, per i successivi anni, la possibilità di ulteriori nuovi inserimenti.

Pertanto deve escludersi un diritto al re-inserimento nelle graduatorie 2014-17, rispetto alle quali l'omessa presentazione di tempestiva domanda nel 2014 ha determinato la cancellazione, così come stabilito dal dettato normativo, peraltro senza alcuna necessità di eventuali preavvisi.

**Sui Periculum in mora.**

Sebbene la carenza del requisito di cui innanzi inficerebbe, già da solo, la proponibilità dell'attuale domanda cautelare per provvedimento d'urgenza, si evidenzia tuttavia, nel caso di specie, anche la mancanza del periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente ed irreparabile che la ricorrente subirebbe nelle more del giudizio di merito e che avrebbe dovuto essere provato in concreto dalla stessa ricorrente.

L'odierna istanza cautelare non contiene, infatti, una valida e convincente deduzione in ordine al periculum in mora e non può davvero sostenersi che la eventuale sussistenza di tale requisito possa essere accertata dal Giudice in assenza di valida allegazione difensiva. E' sufficiente evidenziare, quanto al periculum in mora, che allo stato la ricorrente non ha allegato né a fortiori provato l'esistenza di una certa e attuale situazione potenzialmente pregiudizievole del diritto azionato, consistendo l'affermato pregiudizio nella asserita futura impossibilità di "conseguire una assunzione in ruolo", non solo non provata, ma, altresì, ad oggi neppure sussistente in via generale ed astratta. Invero tale prova sarebbe stata facilmente fornita se la ricorrente avesse dimostrato che col proprio punteggio, come maturato all'atto della cancellazione, avrebbe potuto collocarsi tra coloro che hanno effettivamente ottenuto una nomina in ruolo. Tanto invece non è avvenuto. Tra l'altro, ad oggi, quanto al piano straordinario di assunzioni, si sono già esaurite le fasi 0, A e B, e sono già avvenute le

**Responsabile del procedimento:**  
*Laura Scoppetta*  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Boigovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.pu@istruzione.it](mailto:usp.pu@istruzione.it)  
PEC: [uspuu@postacert.istruzione.it](mailto:uspuu@postacert.istruzione.it)  
[www.ufficio scolastico regionale.toscana.it](http://www.ufficio scolastico regionale.toscana.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia -  
Sede di Prato*

nomine, con relative accettazioni, della ultima fase C.

Per le ragioni suesposte

**Si CONCLUDE**

Affinché l'ill.mo Giudice adito voglia,

- in via preliminare disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressati, individuabili dalle graduatorie vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;
- nel merito, esclusa la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande e, per l'effetto, rigettarle.

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc.

**Allegati:**

1. GAE AMBITO PROVINCIALE DI PRATO – 2014/2017 ( doc. all. 1);
2. GIURISPRUDENZA come citata nel corpo della Memoria difensiva (docc. 2 - 7).

F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Sergio Scorza

**Responsabile del procedimento:**  
*Laura Scoppetta*  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)

Viale Borgovalsugana, 63/b - 59100 Prato  
tel. +39 0574 58891  
e-mail: [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it)  
PEC: [usppo@postecert.istruzione.it](mailto:usppo@postecert.istruzione.it)  
[www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it](http://www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it)

**Referente:**  
e-mail:  
tel. +39 0574

N. Ruolo Generale Lavoro 9/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**  
Unica Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 9/2016

TRA

**CLAUDIA COPPI**

**ATTORE/I**

E

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

**CONVENUTO/I**

Oggi 16 febbraio 2016, innanzi alla Dott.ssa Carlotta Consani, sono comparsi:

l'Avv. Gattai per parte ricorrente con la ricorrente di persona, il Dott. Scorza per la p.a. convenuta che si costituisce all'odierna udienza depositando memoria di costituzione e fascicolo di parte.

L'Avv. Gattai contesta integralmente la memoria di controparte ivi compresa la richiesta di integrazione del contraddittorio e insiste per l'accoglimento del ricorso; il Dott. Scorza si riporta alla memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Il Giudice si riserva.

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Carlotta Consani



N. 9/2016 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Unica Lavoro

Il Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.2.2016,

visto l'art. 102 c.p.c.,

rilevato che nel presente giudizio si palesano quali soggetti controinteressati tutti coloro che a seguito dell'eventuale accoglimento della domanda cautelare della ricorrente sarebbero pretermessi nella graduatoria;

considerato che attesa la pluralità di tali soggetti non appare possibile provvedere alla notifica personale del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto a ciascuno di essi;

ritenuto che la natura cautelare del giudizio giustifichi il ricorso a modalità di notifica diverse da quelle stabilite dalla legge e idonee a portare il ricorso a conoscenza dei controinteressati in tempi compatibili con il carattere urgente del giudizio;

ritenuto, pertanto, di dover fare applicazione dell'art. 151 c.p.c. che consente al Giudice di provvedere anche d'ufficio;

dispone che il ricorso introduttivo, il pedissequo decreto, la memoria difensiva, il verbale di udienza e la presente ordinanza siano notificati a cura di parte ricorrente ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'Area tematica a ciò destinata e affissi negli spazi dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana destinati alle comunicazioni al personale docente, entro il 10.3.2016;

rinvia la causa per i medesimi incumbenti per oggi fissati all'udienza del 1.4.2016 h. 9.30.

(R)

Sì comunicati.

Prato, 16 febbraio 2016

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Carlotta Consani

